



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### Regolamento regionale 14 dicembre 2018 - n. 8

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» . . . . . 2

Supplemento n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

**Regolamento regionale 14 dicembre 2018 - n. 8**  
**Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16**  
**«Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26**  
**comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r.**  
**16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna**  
**selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina**  
**dell'attività venatoria'»**

LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
emana

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1**  
**(Modifiche all'art. 4 del r.r. 16/2003)**

1. Il comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria', è sostituito dal seguente:

*«2. Le prove sono aperte a cani da caccia iscritti e non iscritti ai libri genealogici dell'ENCI. Per i soli cani che devono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al libro italiano riconosciuti (LIR) è necessaria l'autorizzazione dell'ENCI.»*

**Art. 2**  
**(Modifiche all'art. 17 del r.r. 16/2003)**

1. Al comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria', dopo le parole «ad eccezione» sono inserite le seguenti: *«della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di sabato e».*

---

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 2018

Attilio Fontana

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 15 novembre 2018 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. XI/947 dell'11 dicembre 2018)